



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi **VENERDI' 23 Ottobre 2020** alle ore **20,30**, presso la nostra sede in **Via Anna Frank 11 Reggio Emilia (RE)** si è riunita, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "Pro Natura Reggio Emilia-Fondo per l'Ambiente Reggiano" convocata telematicamente in ottemperanza alle norme di contrasto alla diffusione del virus **COVID 19**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 2) approvazione bilancio 2019
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti **n.15** soci . Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea **Giuliano Cervi**, vice presidente **Francesco Fontanili** e da Segretario il socio **Rossano Cocco** .

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 - Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte ad un Registro per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo ODV nella denominazione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Segue dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli **n.15** di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante. L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

2) approvazione bilancio 2019

Il Presidente illustra il Bilancio, che presenta in entrate **11.671,86€** ed in uscita **11.992,57€**, con un disavanzo di gestione di **320,71 €** . Segue dibattito al termine del quale l'assemblea approva il bilancio , con voti favorevoli **n.15**



PRO NATURA REGGIO EMILIA – FONDO PER L'AMBIENTE REGGIANO
aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura
via A. Frank 11/a – 42122 Reggio Emilia

"Far conoscere la natura perché conoscendola la si ami e amandola la si protegga"



NUCLEO GUARDIE

3)Varie ed eventuali

Non sono portate in assemblea proposte e temi di discussione.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed. approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 22,45

Il Segretario

Carlo Franco

Il Presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 20 OTT. 2020 SERIE 3
N. 5331 CON E
IL DIRETTORE DELL'UT
FINHA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE A.I.
CARLO PICCARIELLI
Giulia Mazzaretti



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"Pro Natura Reggio Emilia

Fondo per l'ambiente reggiano – ODV"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Denominazione, costituzione e durata

1.1 E' costituita mediante libera adesione l'Associazione culturale di orientamento naturalistico, ambientalistico, storico e paesaggistico denominata "**Pro Natura Reggio Emilia - Fondo per l'Ambiente Reggiano - ODV**", di seguito per brevità "Associazione".

1.2 L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.3 l'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

1.4 l'Associazione ha durata illimitata

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Via Anna Frank, 11 e aderisce alla Federazione Nazionale Pro Natura.

2.2 Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - Scopi

3.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o

principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2 intende svolgere nell'ambito della provincia di Reggio Emilia attività non saltuarie di promozione e divulgazione culturale nel settore della natura e dell'ambiente, nonché operare, concretamente per la realizzazione di programmi di conservazione e protezione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico.

3.3 A questo proposito sarà compito precipuo di questa Associazione:

- intervenire presso la Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali per svolgere azione di stimolo atta a favorire progetti di conservazione, di tutela, di ripristino e di restauro ambientale;
- confrontarsi con le menzionate istituzioni, riguardo l'utilizzazione del territorio e delle risorse, per studiare di comune accordo mezzi opportuni volti alla salvaguardia delle 'caratteristiche peculiari del paesaggio naturale';
- supportare le attività non distruttive dell'ambiente, riconoscendo come preminenti quelle in sintonia con lo sviluppo economico equilibrato di un determinato territorio.

3.4 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Art. 4 - Attività

4.1 L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003, nr 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, nr 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, nr 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4.2 In particolare per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- 1) studiare e valorizzare gli aspetti storici e culturali dell'ambiente naturale ed antropico;
- 2) produrre, documentare e diffondere la cultura relativa all'ambiente naturale e a quello vissuto dall'uomo;
- 3) promuovere ricerche scientifiche sulla natura, sull'ambiente e sul paesaggio;
- 4) realizzare materiali per l'educazione ambientale (pubblicazioni, opuscoli, poster, audiovisivi, e simili);
- 5) costituire o contribuire alla costituzione di centri di educazione naturalistica ed ambientale, nonché di centri per la documentazione, la conoscenza e la protezione della natura, dell'ambiente e del paesaggio (parchi, riserve, oasi naturali, musei, mostre, ecc...);
- 6) organizzare campi di lavoro per realizzare progetti di valorizzazione ecologica dell'ambiente e visite guidate in aree protette;
- 7) organizzare o contribuire ad organizzare visite guidate, escursioni di studio, missioni e spedizioni scientifiche;
- 8) controllo e vigilanza sulle attività di motocross, fuoristrada ed accesso con mezzi motorizzati in aree a ciò interdette sulla base delle vigenti normative;
- 9) svolgimento di attività di tabellazione, manutenzione ordinaria al fine di mantenere idonei ed in sicurezza i percorsi di visita delle aree protette con controlli periodici dello stato dei sentieri, degli arredi ed attrezzature ivi presenti;
- 10) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento in materie ecologiche;
- 11) promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi ambientali e sviluppare mediante nuove iniziative, una coscienza naturalistica;
- 12) contribuire, considerando che le scelte riguardanti l'ambiente devono essere vissute e gestite dai cittadini, ad una rinnovata pianificazione del territorio che assicuri una reale tutela delle varietà geologiche, biologiche, etniche e

culturali tale da determinare un giusto equilibrio con la presenza dell'uomo e delle sue attività.

13) L'Associazione si interessa inoltre della salvaguardia della flora, della fauna e dell'ambiente e, con un proprio nucleo di guardia (guardie giurate volontarie), vigila che le leggi non siano disattese in materia di caccia, pesca, raccolta funghi, tartufi e prodotti del sottobosco, abbandono rifiuti e tutela degli animali.

4.3 Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

4.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

4.5 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4.6 Per il perseguimento delle proprie attività l'Associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.

Art 5 - Attività diverse

5.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 summenzionato, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio delle attività diverse.

TITOLO III

SOCI

Art 6 - I soci

6.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, accettino il presente Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni degli Organi Associativi

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

6.3 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge).

6.4 In ogni caso potranno far parte dell'Associazione tutti i cittadini motivati non soltanto da interessi scientifici ed informativi, ma soprattutto animati da una coscienza culturale e naturalistica sensibile alle dinamiche più attuali dei grandi e piccoli temi ambientali ed ecologici che interessano la biosfera ed il territorio.

6.5 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;

- i soci sostenitori sono coloro che il Consiglio Direttivo riconosce per il sostegno economico fornito alle attività dell'Associazione;

- i soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

6.6 La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante e nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.

6.7 Tra gli Associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto e/o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

6.8 Tutti gli Associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

6.9 E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 (trenta) giorni su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea ordinaria, la quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci

7.1 I Soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

7.2 I Soci sono obbligati, in particolare:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa;

c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

7.3 I Soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative;

d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;

e) essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;

f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7.4 L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.5 I Soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8. Recesso, morte o esclusione del Socio

8.1 Lo *status* di Socio non è trasmissibile.

8.2 Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte o esclusione:

- a) l'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- b) l'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, e/o violazione del regolamento e dello Statuto;
- c) il Socio può essere altresì escluso in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'invio del sollecito formale.

8.3 Gli Associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9. I Volontari

9.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

9.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

9.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

9.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organismo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

9.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

9.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 – Le guardie giurate volontarie

10.1 L'Associazione, nell'ambito delle attività di cui all'Art.4, può individuare i nominativi di quei soci che diano affidamento per poter svolgere un servizio di Vigilanza Territoriale Volontaria;

10.2 Le Guardie Giurate Volontarie, svolgono attività sia nel settore della Vigilanza volontaria che nelle attività di tutela ambientale.

10.3 Nello specifico le attività da esse espletabili possono tradursi in:

- Vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie e la protezione della fauna selvatica, a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 27 e nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
- Sorveglianza sulla pesca, sul commercio dei prodotti di essa e sull'accertamento delle eventuali infrazioni a reati spettano anche alle eventuali Guardie Volontarie afferenti alla Federazione, per il tramite delle Associazioni aderenti a norma degli artt. 30, 31 e 32 del RD 8/10/1931, n. 1604, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
- Vigilanza zoofila per la protezione degli animali, in conformità alla Legge 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
- Vigilanza tartufigena e prodotti del sottobosco, in conformità all'art. 15 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
- Vigilanza micologica, in conformità all'art. 11 della Legge 23 agosto 1993, n. 352, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
- Vigilanza idraulica, in conformità all'art. 15 del RD 09 dicembre 1937, n. 2669, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
- Alle guardie volontarie inoltre potranno essere affidati dai legislatori ulteriori compiti di vigilanza

TITOLO IV GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi dell'Associazione

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

- d) Il Comitato Scientifico, se nominato;
- e) L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) Il Collegio dei Revisori, se nominato.

11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 12 - L'Assemblea

12.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i Soci.

12.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il la relazione di attività e il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo);
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro Organo dalla medesima;
- g) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

12.3 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

12.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

12.5 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 (sette) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.

12.6 L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

12.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

12.8 Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

12.9 Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) Associati.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

13.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri con un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

13.3 Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

13.4 Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati da altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno

la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

13.5 Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- Eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio d'esercizio, nonché l'eventuale rendicontazione sociale se richiesta e nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- Curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- Compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'assemblea o di altro Organo.

13.6 Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

13.7 Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r, pec, whatsapp ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

13.8 Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.9 In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 14 - Il Presidente

14.1 Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

14.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 15 - Il Segretario e il Tesoriere

15.1 Il Segretario ha principalmente i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
- Essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- Provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri associati.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 16 - Comitato Scientifico

16.1 L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un Organo denominato Comitato Scientifico, questo potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Direttivo. I suoi componenti rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

16.2 I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.

16.3 Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'Associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei conti

17.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

17.2 Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Art. 18 - Organi di controllo

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

18.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

18.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO, RISORSE
ECONOMICHE

Art. 19 - Il Patrimonio dell'Associazione

19.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dallo Stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) Contributi da enti privati;
- e) Liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79, comma 2, del D. Lgs. 117/2017;
- h) Beni immobili e mobili;
- i) Entrate patrimoniali
- j) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- k) Ogni altro tipo di entrate prevista dalla legge comprese le entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

19.2 Le risorse devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 20 - Esercizio finanziario

20.1 L'Esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

20.3 Eventuali disavanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI SCIoglimento O ESTINZIONE

Art. 21 - Scioglimento o estinzione dell'Assemblea

21.1 In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti, ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori

Art. 22 - Disposizioni finali

22.1 Per qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei soci.

Art. 23 - Norme di rinvio e completezza dello statuto

23.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia contenute nel D. Lgs. 117/2017 nonché gli artt. 14 e ss. del Codice civile, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Reggio Emilia, li.....

Presidente:.....

Vice Presidente:.....

Segretario:.....

